

N. 289424 del Repertorio

N. 36324 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore diciassette e trenta minuti primi,

In Catania e nel mio studio,

- 17 ottobre 2024 h. 17.30 -

Registrato a Catania

il 16 NOVEMBRE 2024

al n. 41632

Innanzi a me Giuseppe Boscarino, Notaio in Catania con studio in Corso Italia 104, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

Murabito Angelo, nato a Catania il quattordici giugno millenovecentosessantotto, che al presente atto interviene quale Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE NOEMA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in sigla "NOEMA - ONLUS" (ragione sociale mutata in "ASSOCIAZIONE NOEMA ETS" con Delibera dell'Assemblea del 29 ottobre 2020, come dal relativo verbale ricevuto dal Notaio Roberta Maria Irene Agata Lazzara di Catania in pari data, Rep.7196/5296), con sede in Gravina di Catania (CT), Via Etnea n.326, ove il medesimo è domiciliato per la carica, iscritta al n. CT 251509 del R.E.A. presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, (C.F. - Partita I.V.A. 03315100879).

Dell'identità personale del suddetto comparso io Notaio



sono certo.

Il medesimo, in tale qualità, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale, all'Assemblea della suddetta Associazione, indetta per oggi, alle ore 17.30 ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aggiornamento dello Statuto Sociale.

Aderendo a detta richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.9) dello Statuto, il comparente Murabito Angelo, il quale constata e dà atto che:

- sono presenti tutti gli Associati Signori Murabito Angelo, Randazzo Catena Concetta, Prestifilippo Nunziata, Buttà Giuseppe, Grasso Sebastiana e Panebianco Sabina;

- tutti gli intervenuti sono iscritti da più di tre mesi nel Libro dei Soci;

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Murabito Angelo e dei Consiglieri Randazzo Catena Concetta e Buttà Giuseppe.

Di tutti gli intervenuti l'identità e la legittimazione ad intervenire in Assemblea è accertata dal Presidente, il quale ha provveduto a redigere apposito Foglio delle Presenze, che rimarrà depositato agli atti dell'Associazione.

Il comparente Murabito Angelo dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea ai sensi del vigente Statuto e dà

inizio alla discussione.

Passando alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente espone che, ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. dell'Associazione e ad integrazione della precedente Delibera dell'Assemblea del 29 ottobre 2020, di cui al relativo verbale ricevuto dal Notaio Roberta Maria Irene Agata Lazzara di Catania in pari data, Rep.7196/5296, si rende opportuno modificare:

- l'Art.4) dello Statuto, onde evidenziare il diritto di voto per ogni associato, anche se minore di età;
- l'Art.10) dello Statuto, onde evidenziare la gratuità delle cariche di Amministratore; articoli 4) - 10), di cui egli dà contestuale lettura nel testo che gli stessi assumerebbero qualora la sua proposta fosse accolta.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente e ritenute valide le sue argomentazioni, approva le proposte dello stesso con il voto favorevole tutti i soci, e pertanto all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche agli Artt. 4) - 10) dello Statuto proposte dal Presidente;
- di modificare, conseguentemente, gli Artt.4) - 10) dello Statuto, che assumono il seguente preciso tenore:

"Art.4) - Possono essere associati dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di

sentimenti, sensibilità e comportamenti idonei alle finalità dell'Associazione e motivati verso le problematiche sociali ed umanitarie.

Chi intende far parte dell'Associazione dovrà presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere gli estremi anagrafici ed essere corredata con i documenti che il Consiglio di Amministrazione fisserà per tutte le domande di ammissione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In relazione all'attuazione dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, di volta in volta, i requisiti che ciascun nuovo associato deve possedere e stabilirà le modalità della domanda di ammissione e di quant'altro riterrà necessario. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo

temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione e per tutte le attività previste dallo Statuto.

L'associato minore di età esercita il voto per il tramite dei legali rappresentanti.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta, con la facoltà di estrarne copia cartacea a proprie spese.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg.n.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.";

"Art.10) - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati e sarà formato da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare al alcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla Assemblea.

La carica di Consigliere di Amministrazione non dà diritto ad alcun compenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, su convocazione del Presidente, inviata almeno cinque giorni prima, ogni qualvolta questi lo riterrà necessario o ne avrà richiesta da almeno due membri del Consiglio, per:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs.n.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, da sottoporre all'Assemblea per approvazione;

c) eseguire le delibere dell'Assemblea e curare l'osservanza delle norme dell'atto costitutivo e dello Statuto;

d) compiere, senza alcuna preventiva autorizzazione, gli atti conservativi dei diritti inerenti al patrimonio

dell'Associazione;

e) preventivare l'importo della quota sociale che i soci dovranno versare di anno in anno;

f) vagliare preventivamente le domande di adesione e stabilire le relative modalità e requisiti;

g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. A parità dei voti ha prevalenza il voto espresso dal Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà redatto apposito verbale su libro che sarà tenuto dal Presidente o da un suo incaricato.

Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Consigliere che fungerà da segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza

(videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto, coordinato con la superiore delibera, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane, in Assemblea, al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciotto e trenta minuti primi.

Le spese del presente atto, successive e consequenziali, come per Legge.

Del che

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a mia cura da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno e da me letto al comparente, che interpellato lo approva.

Consta di due fogli dei quali occupa sette pagine per intero e fin qui dell'ottava.

STATUTO

ASSOCIAZIONE NOEMA ETS

Art.1) - E' costituita, sotto forma di associazione riconosciuta, l'Associazione denominata: "NOEMA ETS".

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2) - L'Associazione ha la sua sede in Gravina di Catania (CT), Via Etnea n.326, e potrà costituire uffici amministrativi e di rappresentanza e dipendenze nei luoghi che riterrà più opportuni, anche oltre l'ambito territoriale della Regione Siciliana, ma sempre nel rispetto delle finalità statutarie.

Art.3) - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale R.I. n.129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;

i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da
enti del Terzo settore;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto
2014, n.125, e successive modificazioni;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2[^], lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- a) l'assistenza e la riabilitazione di soggetti di ogni età affetti da disturbi somatopsichici, psichici e neurologici, da ritardo mentale di vario tipo e grado;
- b) l'assistenza e la riabilitazione degli anziani e degli invalidi di lavoro in genere;
- c) l'assistenza delle famiglie nella loro formazione e nel loro sviluppo con maggiore riguardo ai problemi dei figli diversamente abili e/o portatori di Handicap;
- d) la contribuzione alla formazione del personale che si occupi di soggetti con handicap o disagi psichici;
- e) la fornitura di collaborazione, assistenza, personale specializzato e mezzi tecnici agli Enti ed alle persone che si occupano di riabilitazione;
- f) la costruzione, gestione e fondazione di: case di cura e di ricovero, centri di riabilitazione, istituti di terapia fisica e riabilitativa, centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto, centri residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali per attività terapeutiche e

riabilitative, R.S.A. centri socio-riabilitativi;

h) l'attuazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali previsti dalle leggi regionali n.22 del 9/5/1986 e n.16 del 28/3/1986, e successive m.i. e dalle leggi nazionali vigenti nonchè dai piani sanitari regionali e nazionali, quali ad esempio:

- l'assistenza domiciliare;
- centri diurni di assistenza e di incontro per minori inabili ed anziani, disabili, malati mentali;
- comunità alloggio, case albergo, case protette;
- centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività socio-assistenziale, sanitaria, culturale, artistica, sportiva e ricreativa aderente agli scopi sociali e che promuova i soggetti svantaggiati e le istituzioni che li accolgono.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di

interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può far parte di associazioni, consorzi, confederazioni ed altre istituzioni che perseguano finalità similari. Può inoltre stabilire e mantenere rapporti con gli organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli enti locali e i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità.

L'Associazione può prestare fidejussioni e garanzie a favore di Enti, Istituzioni o Società pubblici e privati che perseguono obiettivi e finalità analoghi a quelli dell'Associazione e che meritano di essere aiutati nei loro sforzi economici anticipando, all'occorrenza, e dietro impegno di restituzione, anche somme di denaro necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di terzi, sia privati che Enti ritenuti idonei. Potrà, pertanto, affidare a terzi la conduzione e la gestione di centri di assistenza, cedendo, ove occorra, in affitto o in uso gli immobili, le strutture e le attrezzature di proprietà, così come può compiere

operazioni di acquisto e vendita di immobili.

Resta comunque assolutamente vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra precisate o comunque diverse da quelle menzionate all'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017, ad eccezione di quelle che siano ad esse direttamente connesse.

Art.4) - Possono essere associati dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti, sensibilità e comportamenti idonei alle finalità dell'Associazione e motivati verso le problematiche sociali ed umanitarie.

Chi intende far parte dell'Associazione dovrà presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere gli estremi anagrafici ed essere corredata con i documenti che il Consiglio di Amministrazione fisserà per tutte le domande di ammissione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In relazione all'attuazione dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, di volta in volta, i requisiti che ciascun nuovo associato deve possedere e

stabilirà le modalità della domanda di ammissione e di quant'altro riterrà necessario. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione e per tutte le attività previste dallo Statuto.

L'associato minore di età esercita il voto per il tramite dei legali rappresentanti.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta, con la facoltà di estrarne copia cartacea a proprie spese.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs.n.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art.5) - Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati, che sono gli associati ammessi a far parte dell'Associazione a seguito di domanda approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) Associati benemeriti, che sono quegli associati che vengono chiamati a far parte dell'Associazione senza preventiva domanda e su designazione autonoma del Consiglio di Amministrazione, approvata dall'Assemblea degli associati, per particolari meriti conseguiti nel campo dell'assistenza sociale e dei servizi sanitari e socio-riabilitativi e quelli che per la loro personalità, per la frequenza o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art.6) - La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) per recesso comunicato al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima dello

scadere dell'anno solare;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per espulsione, a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione; in caso di appello, dall'Assemblea che dovrà essere convocata disgiuntamente dal predetto organo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.7) - Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea di tutti gli associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo.

Art.8) - Ogni aderente all'Associazione, che non sia in mora nel pagamento della quota associativa, può partecipare all'Assemblea ed ha diritto ad un voto, che può essere esercitato anche mediante delega scritta (eventualmente apposta in calce all'avviso di convocazione). Tale delega può

essere conferita esclusivamente ad un altro aderente all'Associazione che non sia, però, componente dell'Organo di controllo o del Consiglio di Amministrazione.

Art.9) - L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea si riunirà in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio da depositare entro il 30 giugno; inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avvisi circolari affissi presso la sede sociale e consegnati, anche a mezzo di raccomandata a mano, con firma di ricevimento in apposito registro, con preavviso di almeno quindici giorni.

In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Di ogni riunione assembleare sarà redatto apposito verbale sul libro che sarà tenuto a cura del Presidente.

Il Verbale sarà firmato dal Presidente e dal soggetto che

fungerà da segretario.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Può inoltre:

- deliberare sulle linee e indirizzi di politica associativa in relazione alle convenzioni con Enti pubblici e privati ed a quanto attinente all'oggetto sociale;

- decidere sulla eventuale attribuzione di competenze in relazione alle prestazioni preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, fornite da singoli associati e sul rimborso delle spese sostenute dagli stessi.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno di tutti gli associati in prima convocazione.

La seconda convocazione è legale qualunque sia il numero degli associati presenti e può essere tenuta trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide quando riportano il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti (tranne il caso che per la singola deliberazione sia prevista una maggioranza qualificata) ed impegnano anche gli assenti e i dissenzienti, purchè tutti siano stati preventivamente e legalmente informati dell'oggetto dell'assemblea medesima.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere regolamentate dall'art.17 del presente Statuto.

Gli associati riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente art.4.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Art.10) - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati e sarà formato da tre a cinque membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione che può anche delegare al alcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla Assemblea.

La carica di Consigliere di Amministrazione non dà diritto ad alcun compenso.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, su convocazione del Presidente, inviata almeno cinque giorni prima, ogni qualvolta questi lo riterrà necessario o ne avrà richiesta da almeno due membri del Consiglio, per:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs.n.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, da sottoporre all'Assemblea per approvazione;

c) eseguire le delibere dell'Assemblea e curare l'osservanza delle norme dell'atto costitutivo e dello Statuto;

d) compiere, senza alcuna preventiva autorizzazione, gli atti conservativi dei diritti inerenti al patrimonio dell'Associazione;

e) preventivare l'importo della quota sociale che gli associati dovranno versare di anno in anno;

f) vagliare preventivamente le domande di adesione e stabilire le relative modalità e requisiti;

g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. A parità dei voti ha prevalenza il voto espresso dal Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà redatto apposito verbale su libro che sarà tenuto dal Presidente o da un suo incaricato.

Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Consigliere che fungerà da segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.11) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio e ne ha la firma, sia per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione che siano stati regolarmente autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie nel suo seno, ove non abbia provveduto alla nomina l'assemblea. Egli, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione, può sottoscrivere contratti, convenzioni, abbonamenti, accordi, transazioni, regolamenti, quietanze liberatorie e quant'altro necessario, senza limitazione alcuna, per l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e per i fini propri dell'Associazione; sottoscrivere denunce, querele, citazioni, ricorsi ed istanze alle autorità giudiziarie, amministrative e politiche.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e le convoca tutte. Sentito il Consiglio di Amministrazione il Presidente ha facoltà di nominare direttori nonché di istituire suoi procuratori concedendo deleghe e mandati per specifici settori di attività e di intervento, in via transitoria o permanente, fissandone i poteri e le facoltà, compresa anche la firma sociale. La determinazione dei relativi emolumenti resta di competenza dell'Assemblea.

Art.12) - Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Laddove ciò sia richiesto per Legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

I revisori dei conti sono nominati per un triennio ed hanno diritto all'emolumento secondo le tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Art.13) - L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Organo di controllo, ove previsto, ed all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione, in tempo utile per il deposito entro il 30 giugno.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, dovrà predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Art.14) - Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Art.15) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto

dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) dai corrispettivi, diarie, rette e compensi per servizi prestati e da contribuzioni e rimborsi di pubbliche amministrazioni, enti locali e da Enti e privati in genere per le prestazioni, ed i servizi erogati;

f) da sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale, infatti tutti i versamenti, a qualsivoglia titolo effettuati dagli associati, non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

Art.16) - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.17) - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la devoluzione del patrimonio, nonché per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, occorrerà la presenza nell'Assemblea di almeno tre quarti degli associati nel loro insieme ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art.18) - L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti

di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art.19) - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, in applicazione delle indicazioni dell'Assemblea.

Art.20) - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto Sociale, vigono le norme dettate dal Codice Civile nella materia e dalle altre leggi speciali comunque applicabili, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017, e successive norme interpretative, integrative e modificative.

F.to: Angelo Murabito n.q.; Giuseppe Boscarino Notaio.

È copia autentica, spedita in conformità all'originale ED ALLEGATO... sottoscritt'a norma di Legge, che si
rilascia per US AMMINISTRATIVO
Costa di 31 pagine
Data: 13 DICEMBRE 2024

